

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25403 Anno 2026
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: D'ALESSANDRO LUIGI
Data pubblicazione: 16/09/2026

Oggetto: Irpef, Irap, Iva-
decadenza accertamento

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21481/2021 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *ricorrente* –

contro

CONFRUIT di Carbone Francesca S.a.s., in persona del legale rappresentante Francesca Carbone, e CARBONE Francesca, rappresentate e difese dall'avv. Elio Cannizzaro

– *controricorrenti* –

nonché contro

MAZZAFERRO Giuseppe

– *intimato* –

avverso la sentenza n. 1903/06/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 3/6/2021.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 10 settembre 2026 dal consigliere Luigi D'Alessandro.

FATTI DI CAUSA

1. – La Confruit di Carbone Francesca S.a.s. e i suoi due soci Francesca Carbone e Giuseppe Mazzaferro impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, ciascuno con distinto ricorso, tre avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia delle entrate aveva rispettivamente determinato, a carico della società, maggiori imponibili ai fini Irap e Iva in relazione all'anno d'imposta 1998, e, a carico dei soci, un conseguente maggior reddito di partecipazione a loro imputato direttamente per trasparenza.

2. – Il Giudice di prime cure, pronunciando tre distinte sentenze, accolse i ricorsi.

3. – La Commissione tributaria regionale della Calabria, investita di distinti appelli dell’Agenzia delle entrate, dichiarò nulle le sentenze appellate per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo state osservate le regole del *simultaneus processus* in materia di impugnazione di avvisi di accertamento inerenti società di persone e loro soci.

4. – Rimesse le cause in primo grado, e previa loro riunione, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria accolse i ricorsi riuniti sul rilievo della mancata produzione in giudizio di elementi probatori idonei a corroborare le ragioni poste a fondamento degli atti impositivi.

5. – La Commissione tributaria regionale della Calabria, dinanzi alla quale l’Agenzia delle entrate appellò la sentenza della CTR, respinse l’appello, ritenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere impositivo per aver notificato gli accertamenti oltre il termine decadenziale fissato dalla legge.

6. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la società contribuente e la socia Francesca Carbone hanno resistito con controricorso.

7. – Giuseppe Mazzaferro è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione giacché, in violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte regionale ha rilevato d’ufficio la decadenza dell’amministrazione dal potere impositivo, pur non avendo tale decadenza formato oggetto di rituale e tempestiva eccezione ad opera della parte interessata.

2. – Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.

2.1. – Questa Corte ha già più volte chiarito che il termine di decadenza stabilito, a carico dell'ufficio tributario ed in favore del contribuente, per l'esercizio del potere impositivo, ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto tale decadenza non concerne diritti indisponibili dello Stato alla percezione di tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del fisco, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o meno della relativa eccezione, che ha natura di eccezione in senso proprio e non è, quindi, rilevabile d'ufficio (Cass., n. 25450/2019; v. anche Cass. n. 22549/2022, specificamente riguardante il vizio dell'atto impositivo attinente all'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, ma recante argomentazioni che investono anche il profilo della decadenza, in essa affermandosi che l'inutile decorso dei relativi termini non estingue il potere impositivo ma obbliga l'amministrazione finanziaria a non esercitarlo, con la conseguenza che tale vizio va eccepito dal contribuente).

Si è anche ripetutamente affermato che la decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento – come detto, non rilevabile d'ufficio siccome rimessa alla disponibilità della parte – non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito (Cass. n. 16803/2017; negli stessi termini anche Cass. n. 12442/2011, nonché Cass. n. 24970/2005).

2.2. – Nel caso di specie la Corte regionale ha obliterato i riferiti principi giacché, pur correttamente riconoscendo che la decadenza dell'Ufficio dal potere impositivo non può «essere comunque rilevata d'ufficio dal Giudice», ha cionondimeno ritenuto di poterla dichiarare essendo stata essa «eccepita dal contribuente già nel corso dell'udienza avanti la CTP».

Ora, a prescindere dalla veridicità di tale ultima affermazione della CTR – per vero contestata dall'Agenzia ricorrente, che sostiene che i contribuenti avrebbero sollevato per la prima volta la questione, peraltro in termini assai vaghi ed imprecisi, solamente nell'atto di controdeduzioni in appello – si osserva che essa è comunque in contrasto con i surrichiamati approdi della giurisprudenza di legittimità, che ha precisato, in linea con la natura impugnatoria del processo tributario, che quella ragione di contestazione dell'atto impositivo fondata sull'inosservanza del termine di decadenza per l'esercizio del relativo potere va manifestata sin dal ricorso introduttivo e non può essere neppure fatta valere in sede di motivi aggiunti, ciò che *a fortiori* esclude la sua proponibilità al momento della discussione in udienza dinanzi al giudice.

La vicenda controversa dovrà allora essere riesaminata in sede di rinvio alla luce dei principi dianzi chiariti.

2.3. – Quanto detto rende peraltro irrilevante l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle controricorrenti sull'assunto che il primo motivo è stato formulato tramite un non consentito richiamo pedissequo ad atti processuali, scansionati e riportati integralmente nel corpo del ricorso, attinenti ai precedenti gradi di merito: la decisione del motivo in esame, infatti, non si fonda su tali contestati atti processuali, bensì su quanto affermato nella stessa sentenza d'appello.

3. – L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non avere essa considerato il disposto di cui

all'art. 10 legge n. 289 del 2002, che ha prorogato di due anni i termini per le notifiche degli avvisi di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, nei confronti dei contribuenti che non si siano avvalsi del condono.

4. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; va quindi cassata l'impugnata sentenza e rinviato, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026

La Presidente

Giulia Iofrida